

IL DECRETO-LEGGE N. 111 DEL 2021 “GREEN PASS” SCUOLA E TRASPORTI

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 reca norme che contengono, principalmente, disposizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali, nonché in materia di trasporti, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, hanno posto misure restrittive al fine contenere il diffondersi dell'epidemia di COVID-19. Come indicato nel preambolo del decreto-legge, l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese “al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus.

Il provvedimento, come già il [decreto n. 105](#) di recente convertito in legge, si basa sul presupposto dell'utilizzo della certificazione verde COVID-19, il “green pass”, come strumento fondamentale per consentire, in sicurezza, la ripresa delle attività economiche e sociali del Paese, fortemente compromesse dall'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia.

Nel corso dell'iter di conversione del provvedimento in esame, è confluito nell'articolato il contenuto del [decreto-legge n. 122 del 2021](#), omogeneo per materia, in quanto prevede recante misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Diverse e rilevanti sono le proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali, durante l'esame in sede referente. Un contributo importante, riconosciuto anche durante il dibattito parlamentare svoltosi su questo provvedimento, che raccoglie il “green pass 2” e il cosiddetto “green pass 3”, alla ricerca di soluzioni equilibrate che tenessero conto di tutte le esigenze in campo, tra contenimento della pandemia e ritorno alla normalità.

Durante l'iter parlamentare, Piero De Luca (PD), relatore in Commissione Politiche dell'Unione europea, ha colto l'occasione “per ribadire ancora una volta l'assoluta legittimità, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, dell'utilizzo del cosiddetto “green pass”¹, di cui il testo in esame, assieme al nuovo decreto-legge², dispone l'estensione a numerosi ambiti della vita sociale ed economica”.

¹ V. il [parere approvato dalla Commissione politiche dell'Unione europea il 14 settembre 2021](#).

² Si ricorda che il [Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021](#) ha approvato un nuovo decreto-legge, che richiede per la generalità dei lavoratori, pubblici e privati, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, il possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità).

“Grande soddisfazione per i deputati del Partito democratico – [ha ricordato Elena Carnevali](#) capogruppo PD in commissione Affari sociali – per l’approvazione dell’emendamento che con 135 milioni di euro continua a **garantire le tutele per i lavori fragili**. Una misura indispensabile per i lavoratori fragili che non possono fruire dello smart working o per coloro per cui l’assenza dal lavoro potrà continuare ad essere equiparata al ricovero, fino alla fine dello stato di emergenza. Si ripristina così, per questi lavoratori, **una misura di civiltà**.” Tra le proposte approvate merita di essere citata anche quella che prevede l’inserimento di **funivie, cabinovie e seggiovie** tra i mezzi di trasporto per utilizzare i quali **occorrerà il “green pass”**. “Con questa norma – [ha dichiarato Davide Gariglio](#), capogruppo del PD in Commissione Trasporti riusciamo a **garantire la tutela della salute con la piena ripresa delle attività economiche della montagna**”.

“Per questo il PD ha **condiviso e sostenuto la decisione di ampliare l’utilizzo della certificazione verde**. Una misura indispensabile adottata ormai da più di venti Stati. Contrastare il diffondersi dell’epidemia, e soprattutto delle varianti, è diventata un’esigenza imprescindibile se vogliamo riprendere la normalità delle relazioni sociali ed economiche. E se vogliamo che la ripresa sia duratura e stabile”.

Queste sono le ragioni – come ha [ricordato Elena Carnevali \(PD\) intervenendo in Aula](#) – per le quali il Partito Democratico ha votato, senza riserve, prima la fiducia a questo decreto e poi, nel merito, a favore della conversione definitiva in legge.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” [AC 3264](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede referente.

L’articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, in seguito a quanto disposto in sede referente, **l’abrogazione del decreto-legge n. 122 del 2021**, con salvezza degli effetti. Al contempo, il relativo contenuto è stato inserito – con modificazione ed integrazioni – nel decreto-legge in esame. A questo proposito si rinvia al [dossier Elementi per l’esame in Assemblea](#) dove, tra l’altro, sono elencati i decreti non convertiti e confluiti in altri decreti-legge.

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (ART. 01)

Con una disposizione, inserita durante l’esame in Commissione, si prevede **l’estensione da 48 a 72 ore** della validità dell’**esito negativo del test molecolare**, ai fini della **durata della certificazione verde**³. Si ricorda che con il D.L. 105/2021 il test molecolare può essere eseguito anche su **campione salivare**⁴.

³ Mediante una modifica all’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 52/2021 (L. 87/2021).

⁴ Nel rispetto dei criteri stabiliti con [circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021](#).

MISURE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E UNIVERSITARIE (ART.1)

Al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, si dispone lo **svolgimento in presenza** delle attività dei **servizi educativi per l'infanzia**⁵ e delle **scuole dell'infanzia, primarie e secondarie** di primo e secondo grado. Sono possibili **deroghe** all'attività in presenza, **fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa** e in **circostanze eccezionali**. In ogni caso, resta **sempre garantita** la possibilità di svolgere **attività in presenza** qualora sia necessario l'uso di **laboratori** o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli **alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**.

Per le attività delle **università** e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (**ITS**) è specificato che queste "sono svolte prioritariamente **in presenza**".

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono disposizioni già adottate in vigore – attengono le **misure minime di sicurezza** da adottare fino al 31 dicembre 2021. In particolare, le misure riguardano l'uso delle mascherine, la distanza di sicurezza interpersonale, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C, ecc. I **protocolli e linee guida**⁶ possono disciplinare anche la **deroga** all'obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** per le **classi** formate da **studenti** che per **ragioni anagrafiche** sono **esclusi dalla campagna vaccinale** (classi composte da studenti di età inferiore ai 12 anni).

Fino al **31 dicembre 2021**, il **personale scolastico** delle scuole statali, **paritarie e non paritarie**, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (**CPIA**), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (**leFP**), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**) e degli istituti tecnici superiori (**ITS**), nonché il **personale universitario** deve essere in possesso della **certificazione verde COVID-19** ed esibirla⁷. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato **assenza ingiustificata** e determina la **non corresponsione** della **retribuzione** né di altro compenso o emolumento e, a decorrere **dal quinto giorno di assenza**, la **sospensione del rapporto di lavoro**.

Fino al **31 dicembre 2021**, deve essere in possesso della **certificazione verde COVID-19** ed esibirla anche **chiunque accede a tutte le strutture** (dunque, soggetti interni ed esterni, inclusi, ad es., **genitori**, personale **addetto a ristorazione**, manutenzioni, **pulizie**) **delle istituzioni** sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**) e delle **altre istituzioni di alta formazione collegate alle università**.

⁵ **Nidi e micronidi** che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; **sezioni primavera**, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; **servizi integrativi**, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.

⁶ Adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell'art. 10-*bis* del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

⁷ Tali previsioni **non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La certificazione non è, però, richiesta agli **studenti**, tranne quelli del sistema di **formazione superiore**⁸.

La **verifica** del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai **dirigenti scolastici** e ai **responsabili** delle altre istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da **ragioni di servizio o di lavoro**, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi **datori di lavoro**, oltre che, a **campione**, dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle altre istituzioni.

Le disposizioni relative all'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una **disciplina sanzionatoria**.

Più in particolare, in **ambito scolastico e universitario** è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici** (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie e delle altre istituzioni di formazione **che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale** (e degli studenti universitari).

Gli stessi soggetti sono sanzionati anche per non aver verificato il possesso della certificazione da parte di **chiunque accede alle strutture** alle quali sono preposti, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i **datori di lavoro** di quanti accedano a tali strutture per esigenze di servizio o di lavoro. Quindi fino al 31 dicembre, l'accesso ad un istituto scolastico da parte di una persona non appartenente al personale scolastico (es. **un genitore**) che sia sprovvista di certificazione o che non la esibisca è sanzionato con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.

Tutta la disciplina introdotta si applica, **per quanto compatibile**, anche ai sistemi regionali **leFP**, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi **IFTS**, agli **ITS**, alle istituzioni **AFAM** e alle **altre istituzioni di alta formazione collegate alle università**.

È autorizzata la spesa di **€ 70 mln** per il **2021** al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al **personale (scolastico) supplente** chiamato per la **sostituzione del personale assente ingiustificato** (per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19).

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e **attua un piano di screening della popolazione scolastica**. A tal fine è autorizzata la spesa di **100 milioni di euro**, a valere sulle risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19.

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ART. 1-BIS)

Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, **senza fissa dimora**, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2, , si dispone⁹ l'**assegnazione di una certificazione verde provvisoria** o, in alternativa, di un **codice a barre personale**, in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

⁸ Studenti universitari, delle istituzioni AFAM e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, quelli degli ITS e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

⁹ Articolo 1-bis, inserito durante l'esame referente.

“GREEN PASS” PER ACCEDERE AI MEZZI DI TRASPORTO (ART. 2)

A far data dal 1° settembre 2021 e **fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle **certificazioni verdi COVID-19**, c.d. “green pass”, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) **aeromobili** adibiti a **servizi commerciali di trasporto di persone**;
- b) **navi e traghetti** adibiti a servizi di **trasporto interregionale**, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) **treni** impiegati nei **servizi di trasporto ferroviario** passeggeri di tipo **Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità** (esclusi per es. servizi urbani)
- d) **autobus** adibiti a **servizi di trasporto di persone**, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo **continuativo** o **periodico** su un percorso che **collega più di due regioni** e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) **autobus** adibiti a servizi di **noleggio con conducente**, a **esclusione** di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
- e-bis*) **funivie, cabinovie e seggiovie**, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche laddove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita di titoli di viaggio¹⁰.

In **sede referente** è stato specificato, con un emendamento, che il **contenuto** degli **obblighi di servizio pubblico**, che gravano sia su **vettori** sia su **gestori** di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si **considera integrato** da quanto stabilito nelle **linee guida** e nei **protocolli di contenimento** della **diffusione** del COVID-19.

Anche qui in caso di violazioni delle disposizioni si applicano le norme del decreto-legge n. 19 del 2020¹¹: vale a dire la **sanzione amministrativa** di euro **da 400 a 1000**; in alcuni casi la **sospensione dell’attività**. **È fatto salvo** il caso in cui il fatto costituisca **reato**.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE (ART. 2-BIS)

La norma¹² opera un’estensione della disciplina sull’**obbligo di vaccinazione** contro il COVID-19 a **tutti i lavoratori, anche esterni**, operanti a qualsiasi titolo in **strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero, come aggiunto in sede referente, in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità**.

L’estensione decorre **dal 10 ottobre 2021**, con applicazione **fino al 31 dicembre 2021**.

¹⁰ Lettera inserita nel corso dell’esame referente.

¹¹ Convertito in legge n. 35 del 2020.

¹² L’articolo 2-bis – inserito in sede referente – corrisponde (con una modifica) all’articolo 2 del D.L. n. 122 del 2021.

DISPOSIZIONI DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORATORI FRAGILI (ART. 2-TER)

Con un articolo aggiuntivo, inserito in sede referente, sono stabilite l'estensione, **fino al 31 dicembre 2021** di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti “**lavoratori fragili**” e concernenti, rispettivamente: **l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto**; la **possibilità**, di norma, per i medesimi soggetti, di **svolgimento del lavoro in modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

È assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle due proroghe, pari complessivamente a 135,1 milioni di euro per il 2021.

FACOLTATIVITÀ DEL PARERE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (ART. 3)

Diventa **facoltativa**¹³, **la richiesta, del parere del Comitato tecnico scientifico**, previsto nell'ambito della procedura con la quale il Ministero della salute, individua le Regioni o le Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”), in base ai dati elaborati dalla Cabina di regia. Il parere potrà quindi essere richiesto dal Ministro della salute soltanto quando ritenuto necessario per emettere l'ordinanza con la quale sono classificate le Regioni.

EVENTI SPORTIVI E SPETTACOLI (ART. 4)

In materia di **distanziamento interpersonale** degli spettatori che intendono assistere **agli eventi e alle competizioni sportive** e di **capienza degli spazi** destinati al pubblico¹⁴, si rende possibile prevedere **modalità di assegnazione dei posti alternative** al distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto da parte delle linee guida¹⁵.

Si stabilisce che per la partecipazione del pubblico agli **eventi e competizioni sportivi in “zona bianca”** la capienza consentita **al chiuso non può essere superiore al 35%** di quella massima autorizzata.

Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, **si incrementa (dal 25%) al 35% la capienza massima** consentita per gli **spettacoli** aperti al pubblico svolti in “**zona bianca**” al chiuso con un numero di **spettatori superiore a 2.500**.

Inoltre, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, in “**zona bianca**” la capienza

¹³ Mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del D.L. n. 33/2020 (L. 74/2020)

¹⁴ Tale disciplina incide su quanto previsto all'articolo 5 D.L. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), senza tuttavia introdurre novelle testuali a tale fonte primaria.

¹⁵ Di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 52/2021.

consentita **al chiuso** non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata¹⁶ nel caso di **eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500**.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI “GREEN PASS” (ART. 5)

Prevista **una norma di coordinamento** in materia di certificati verdi COVID-19, in relazione alle nuove disposizioni contenute nel decreto-legge in esame relative ad alcune necessità di impiego dei medesimi certificati nei settori dei servizi educativi per l’infanzia, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’università e della formazione superiore, del trasporto pubblico.

RISORSE FINANZIARIE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ART. 5, CO. 2)

Un’altra disposizione è intesa a ridefinire la **situazione di alcune giacenze**, derivanti da **anticipazioni di tesoreria** relative all’attività del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure, **occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale** ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma in oggetto prevede la **confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del Commissario straordinario**.

VACCINAZIONI EQUIVALENTI (ART. 5-BIS)

Con una norma inserita in Commissione si prevede che le **vaccinazioni riconosciute come equivalenti** con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano valide ai fini del rilascio di un **certificato verde COVID-19**.

In merito, si ricorda che, attualmente, la possibilità di rilascio di un certificato verde – con validità **fino al 30 settembre 2021** – per i soggetti a cui sia stato somministrato, nell’ambito della "sperimentazione COVITAR", il "vaccino ReiThera" è definita dalla [circolare del Ministero della salute del 5 agosto 2021, prot. n. 35444](#).

Per l’equipollenza delle **certificazioni COVID-19**, vaccinali o di guarigione, **rilasciate da Stati terzi**, si rinvia alla [circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021, prot. n. 34414](#).

Per il rilascio della **certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani vaccinati all’estero o guariti all’estero**, si rinvia alla [circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35209](#).

CERTIFICATI DI VACCINAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (ART. 6)

Si prevede di **non applicare**, nel territorio italiano, **le disposizioni concernenti l’utilizzo della certificazione verde COVID-19** nei confronti dei soggetti in possesso di un **certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino**. La disposizione si applica **fino all’adozione di un’apposita circolare** del Ministero della salute che dovrà **definire le modalità di vaccinazione in coerenza con le**

¹⁶ Quindi aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25%) al 35% della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita.

indicazioni dell'Agencia europea per i medicinali e, comunque, **non oltre il 15 ottobre 2021**.

ATTACCO HACKER ALLA REGIONE LAZIO (ART. 7)

In relazione all'**attacco hacker** subito dalla Regione **Lazio**, nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, si dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo. Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato uno stanziamento di **20 milioni** di euro per consentire alla Regione **Lazio** una dilazione dei **pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno**.

PROROGA DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTINGENTE "STRADE SICURE" (ART. 8)

Viene **prorogato** dal 1° agosto **al 31 ottobre 2021** l'impiego delle **753 unità aggiuntive** di personale delle Forze armate dell'operazione "**Strade Sicure**" in relazione all'emergenza Covid-19, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro). Il **comma 4-bis, introdotto** nel corso dell'esame in sede referente, anticipa – **dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno** – il termine per la "**formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali**"¹⁷.

DELEGA ALLE POLITICHE SPAZIALI E AEROSPAZIALE (ART. 9)

Si prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la **delega alle politiche spaziali e aerospaziali**, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁸ ma **anche ad un Ministro, con o senza portafoglio**. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

ALTRE DISPOSIZIONI (ARTT. 9-BIS E 10)

L'**articolo 9-bis**, inserito nel corso dell'esame referente, inserisce la **clausola di salvaguardia**. L'**articolo 10** dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge (7 agosto 2021).

¹⁷ Con una modifica del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66 del 2010).

¹⁸ Come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128/2003).